12-10-2015 Data

30+1 Pagina

1/2 Foglio

EDILIZIA E AMBIENTE

Tempi incerti per la nuova Scia

Anche dopo l'ultimo ritocco, la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per i piccoli lavori può presentare insidie, soprattutto sul calcolo dei tempi. La riforma della Pa ha fissato in 18 mesi i termini per l'annullamento in autotutela della Scia, ma restano incertezze su come conteggiarli. Appesantita anche la procedura per tutelare i terzi. Tempi certi invece per chiudere i lavori.

Termini e tutela dei terzi: le insidie della nuova Scia

Abilitazioni. I vicini che vogliono contestare l'intervento devono prima diffidare il Comune

Pesa l'incertezza nel computo dei 18 mesi per l'autotutela

A CURA DI **Guido Inzaghi** Simone Pisani

L'ultimo ritocco all'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) risale a questa estate. Con la legge 124/2015 (la riforma della Pa), il legislatore ha modificato i poteri di intervento attribuiti all'amministrazione in caso di Scia.

Ma nonostante le numerose modifiche introdotte da quando nel 2010 con la legge 122 è stato varato il nuovo modello autoriz-

LE SCELTE

Nei casi più complicati occorre attendere il decorso dei 30 giorni concessi per i controlli prima di avviare il cantiere

zatorio, la Scia continua a presentare alcune criticità. Vediamole con ordine partendo dall'ultima riforma.

I termini per l'autotutela. In via ordinaria, il Comune - se accerta la carenza dei requisiti previsti per la Scia - può adottare provvedimenti inibitori entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione (in materia edilizia).

Tuttavia, se sussistono le condizioni per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, cioèsel'amministrazionecomunale verifica a posteriori che l'attività edilizia segnalata è illegittima, i provvedimenti inibitori possono essere adottati anche una volta decorso questo termine di 30 giorni.

La modifica, però, lascia spa-

zio a qualche difficoltà interpretativa.Lariformainfattihamodificato anche l'articolo 20-nonies della legge 241/1990, precisando in generale che l'annullamento in autotutela può essere esercitato entro 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

EDILIZIA E AMBIENTE

Come si declina questa norma inrelazione alla Scia? Trattandosi di una segnalazione del privato, non si ha l'adozione di un provvedimento e, nondimeno, l'individuazione del momento in cui la Scia porta all' attribuzione di vantaggi economici appare coincidere col momento in cui la particolare procedura edilizia in esame abilita l'avvio dei lavori.

Di conseguenza, si può ritenerecheilterminedi18mesidecorradalgiornostesso in cui la Scia è depositata, perché è in quel momentochel'interessatomaturail vantaggio economico di poter avviare legittimamente i lavori.

Le ragioni dei terzi. La Scia presenta peraltro qualche ulteriore criticità. La segnalazione non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile.

I terzi interessati che intendano contestare la legittimità di opere edilizie oggetto di Scia, pertanto:

- n primis, devono sollecitare l'amministrazione a effettuare le verifiche di competenza;
- 🏚 solo in caso di inerzia, possono esperire azione contro il si-

Questo percorso impone quindi un onere di preventiva diffida all'amministrazione che può limitare la tempestività del-



Una proroga non automatica

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia), così come la denuncia di inizio attività (Dia), presentano un limite aggiuntivo rispetto ai permessi di costruire, che ne limita la apossibilità di proroga dei lavori. Infatti, l'articolo 15 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), nel prevedere la possibilità di prorogare i termini di inizio e fine lavori, si riferisce al solo permesso di costruire.

In merito, la giurisprudenza (comunque non unanime) ha evidenziato che la norma non è applicabile agli interventi oggetto di Dia (e dunque, analogicamente, a quelli oggetto di Scia), i cui termini sarebbero quindi improrogabili (Tar Lombardia-Milano, sezione II, n. 1764/2015).

Come può quindi l'interessato terminare i lavori avviati con la prima segnalazione? In quel caso allo scadere della validità del titolo, l'interessato potrà comunque presentare una nuova Scia o Dia, ma a condizione che la disciplina urbanistica ed edilizia non sia nel frattempo mutata inibendo l'intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la tutela, ciò anche tenuto conto che le lavorazioni oggetto di Scia possono essere avviate dal giorno della relativa presentazione, mentre al Comune va concesso un congruo termine per rispondere (quello generale fissato dalla legge 241/1990 corrisponde a 30 giorni).

L'avvio dei lavori. Un ulteriore, delicato, profilo dell'istituto è proprio quello inerente all'opportunità di avviare immediatamentelelavorazioni.Come detto, la legge consente all'amministrazione di inibire le lavorazioni oggetto di Scia, in via ordinaria, entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Idealmente, al momento della presentazione, la parte dovrebbe aver verificato la piena correttezza e legittimità della pratica e dovrebbe quindi poter procedere serenamente all'avvio della lavorazioni dalla data di presentazione della segnalazione.

La complessità tecnica e la disomogenità della materia, tuttavia, spesso non permettono una simile "spensieratezza" dell'interessato, con l'effetto che a volte si preferisce attendere il decorso del termine ordinario di 30 giorni, piuttosto che esporsi al rischio di dover sospendere lavori già in corso, con ogni conseguenza riguardo ai contratti con gli appaltatori, agli investimenti e alla necessità di modificare il progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

🐧 IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

La sentenza sulla proroga della Dia www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

Data 12-10-2015

Pagina 30+1
Foglio 2 / 2

Le fasi critiche



IL CONTEGGIO DEI 18 MESI

Il combinato disposto tra l'articolo 19 e l'articolo 21-nonies della legge 241/1990 non consente di identificare con precisione il termine ultimo entro il quale l'amministrazione è autorizzata a contestare la legittimità delle opere edilizie oggetto di Scia. La legge prevede che l'amministrazione possa intervenire entro 18 mesi dall'«attribuzione dei vantaggi economici». Allo stato, è preferibile far decorrere il termine dalla presentazione della Scia



L'IMPUGNAZIONE

La segnalazione certificata di inizio attività, così come la denuncia di inizio attività, non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di

inerzia, possono esperire l'azione contro il silenzio. L'onere di preventiva diffida all'amministrazione può limitare la tempestività della tutela, tenuto conto che le lavorazioni oggetto di Scia possono essere avviate dal giorno della relativa presentazione



L'INIZIO DEI LAVORI

L'oggettiva complessità tecnica della materia edilizia e la disomogeneità dei regolamenti nei diversi Comuni spesso non permettono all'interessato di essere certo della piena correttezza e legittimità della pratica. Con l'effetto che a volte si preferisce comunque attendere il decorso del termine di 30 giorni entro il quale l'amministrazione deve compiere le ordinarie verifiche sulla Scia, piuttosto che cominciare subito i lavori e vedersi esposti al rischio di una una sospensione dell'attività appena avviata



LA PROROGA DEI TERMINI

L'articolo 15 del Dpr n.
380/2001, nel prevedere la
possibilità di prorogare i termini
di inizio e fine lavori, si riferisce
al solo permesso di costruire.
Una recente pronuncia
giurisprudenziale ha evidenziato
che la norma non è applicabile
agli interventi oggetto di Dia. In

via analogica, è possibile ritenere che anche i termini della Scia non sarebbero prorogabili (con l'eccezione dei titoli abilitativi rilasciati o formatisi prima del 22 giugno 2013, come prevede il Dl 69/2013). Resta salva la possibilità di presentare alla scadenza una nuova Scia



